



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2005, proposto da:
HITESYS S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Roberto D'Amico, Stefano Del Villano, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

AZIENDA OSPEDALIERA "MAGGIORE DELLA CARITA'" DI NOVARA,
rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Barosio, Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso Vittorio Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;

nei confronti di

M.D. 51 S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Inserviente, Fulvio Lorigiola, Domenico Menorello, con domicilio eletto presso Enrico Inserviente in Torino, corso G. Ferraris, 120;

per l'annullamento

- degli atti relativi alla gara per la fornitura di un acceleratore lineare di elettroni mobile per radioterapia intraoperatoria (IORT), il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 44 del 23.2.2004, e segnatamente
- del provvedimento di aggiudicazione, atto n. 954 del 7.10.2004, non noto, il cui esito è stato comunicato dalla Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara su richiesta della ricorrente con nota di mera comunicazione prot. AG/be 25.10.2004, pervenuta alla ricorrente il 27.10.2004;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente e connesso, compresi i provvedimenti della Commissione giudicatrice di ammissione alla gara della controinteressata, e di valutazione ed attribuzione del punteggio relativo alle offerte dei concorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Osp. Maggiore della Carita' di Novara e di Md 51 Srl;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Md 51 Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Inserviente, Fulvio Lorigiola, Domenico Menorello, con domicilio eletto presso Enrico Inserviente in Torino, corso G. Ferraris, 120;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione n. 52, del 27 gennaio 2004, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Maggiore della Carità" di Novara ha indetto una gara d'appalto per la

fornitura – tra l'altro – di un “acceleratore lineare di elettroni mobile per Radioterapia intra operatoria (IORT)”. Trattavasi, in particolare, di una procedura ristretta di appalto-concorso, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 358 del 1992, con invito a partecipare esteso a tre ditte (tra le quali, l'odierna ricorrente).

Il criterio di aggiudicazione, in base all'art. 8 del capitolato, prevedeva l'attribuzione di un punteggio massimo complessivo di punti 100, così ripartiti: punti 50 per la “qualità del prodotto”; punti 45 per il prezzo; punti 5 per i “tempi di fornitura”.

La società Hitesys s.r.l., che ha partecipato alla gara offrendo il prodotto denominato “NOVAC7” (un acceleratore lineare di elettroni da essa stessa prodotto, utile per il trattamento dei tumori maligni), ha ricevuto una comunicazione della stazione appaltante, in data 27 ottobre 2004, con la quale si rendeva noto che la fornitura era stata assegnata alla ditta “MD51” s.r.l. con precedente atto del 7 ottobre 2004.

La medesima società ha, quindi, presentato il ricorso qui in epigrafe, impugnando il provvedimento di aggiudicazione, nonché tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione giudicatrice, sollevando un unico motivo di gravame: la violazione dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 358 del 1992, essendo stata omessa la motivazione del rigetto dell'offerta da essa presentata.

2. Si sono costituite in giudizio l'Azienda ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara, in persona del proprio Direttore generale, e la controinteressata MD51 s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrambe depositando documenti (tra cui i verbali di gara) e chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le resistenti hanno specificato, in particolare, che il contratto di appalto è stato concluso in data 8 novembre 2004, con consegna della fornitura avvenuta il successivo 30 novembre e con collaudo effettuato positivamente.

3. A seguito della conoscenza dei verbali di gara, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti, depositati il 16 febbraio 2005.

Come emerge dagli atti, la società MD51 (che ha offerto un apparecchio denominato "Mobetron") è risultata prima in graduatoria con il punteggio totale di 81,92, mentre la società Hitesys ha occupato il secondo posto in graduatoria con il punteggio (minimamente inferiore) di 81,82. Nel dettaglio, si osserva che, per il solo punteggio qualitativo, la ditta MD51 ha ottenuto un giudizio nettamente superiore rispetto a quello della rivale: 50 punti contro i 31,82 della Hitesys. Quest'ultima, al contrario, ha ottenuto una netta prevalenza per l'elemento prezzo. Nell'atto per motivi aggiunti la ricorrente contesta, innanzi tutto, l'illegittimità della partecipazione della ditta risultata aggiudicataria, perché non in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara all'art. 8.C2 (cifra d'affari globale e cifra d'affari per analoghe forniture nel triennio 2001-03) ed all'art. 8.D1 (analoghe forniture effettuate nel triennio 2001-03).

Viene inoltre contestata l'irregolarità delle operazioni di collaudo dell'apparecchiatura offerta dalla MD 51 e si revoca in dubbio il possesso, in capo alla medesima, del requisito di capacità finanziaria prescritto dall'art. 8.C del bando. Si deduce, poi, la contraddittorietà e l'illogicità delle valutazioni tecniche compiute dalla Commissione giudicatrice sotto più profili.

Viene, infine, formulata domanda di risarcimento del danno sofferto.

4. Con memorie successivamente depositate, sia l'amministrazione sia la controinteressata hanno argomentato contro le censure sollevate dalla ricorrente.

Con ordinanza n. 121 del 2005 questo TAR ha respinto la domanda cautelare, proposta dalla società ricorrente, non ritenendo sussistente il requisito del *periculum in mora*.

5. Successivamente la ditta aggiudicataria MD51 ha notificato e depositato un ricorso incidentale, argomentando, per un verso, l'illegittimità della partecipazione alla gara della Hitesys s.r.l. (la quale, secondo la ricorrente incidentale, avrebbe dovuto essere esclusa – tra l'altro – per ragioni corrispondenti a quelle dedotte dalla ricorrente principale) e, per altro verso, l'incongruità e l'insufficiente motivazione del giudizio reso dalla Commissione giudicatrice con riferimento alla valutazione del prodotto offerto da Hitesys.

6. Con memoria depositata il 26 novembre 2010 la controinteressata (nonché ricorrente incidentale), nel riepilogare le argomentazioni difensive già dimesse, ha riferito che, da visura presso il Registro delle Imprese, la società ricorrente risulterebbe fallita, con conseguente “interruzione del presente procedimento giurisdizionale”.

7. Con ordinanza n. 103 del 2010, questo TAR ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare “*se la valutazione effettuata dall'Amministrazione sul macchinario offerto dalla controinteressata, in relazione a quello offerto dalla parte ricorrente appare congrua alla luce del criterio tecnico e della metodologia tecnica impiegata, alla luce delle contestazioni formulate da parte ricorrente in ricorso*”.

In data 30 maggio 2011 il consulente nominato da questo TAR ha depositato la propria relazione finale, nella quale – tra l'altro – si dà atto che uno schema della medesima relazione era stato inviato ai consulenti tecnici di parte senza che alcuna osservazione sia poi pervenuta da costoro.

Alla pubblica udienza dell'8 giugno 2011 la causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione. Ai sensi dell'art. 75, comma 2, cod. proc. amm., la decisione è stata differita alla successiva camera di consiglio del 22 giugno 2011.

8. Deve anzitutto premettersi che, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo, stante il richiamo di cui all'art. 79, comma 2, cod. proc. amm.), per poter essere concretamente operativa, la causa di interruzione del processo costituita dalla morte (o dalla perdita della capacità di stare in giudizio per fallimento) di una delle parti costituite deve essere dichiarata dal procuratore in udienza o mediante notifica alle altre parti: solo dal momento di tale dichiarazione “*il processo è interrotto*” (art. 300, comma 2, c.p.c.), mentre detti eventi rimangono irrilevanti qualora il procuratore della parte, unico legittimato, ometta di dichiararli in udienza ovvero di notificarli (cfr., *ex multis*, Cassaz., sez. un., nn. 1228 e 1229 del 1984).

Nel caso di specie, pertanto, l'eventuale fallimento della società ricorrente, sopravvenuto nelle more del presente giudizio (e segnalato, peraltro in modo non del tutto certo e provato, dalla controinteressata nella memoria depositata il 26 novembre 2010), avrebbe potuto comportare l'interruzione del processo solo in presenza della suddetta dichiarazione o notificazione operata dall'avvocato difensore. Nessuna dichiarazione, in merito, è invece pervenuta fino al giorno dell'udienza finale di discussione: pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla controinteressata, il presente giudizio non può considerarsi interrotto.

9. Passando allora all'esame della presente causa, deve preliminarmente avvertirsi che, in considerazione della non fondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti (come di qui a poco verrà motivato), si può prescindere dall'esame sia del ricorso incidentale, proposto dalla ditta risultata aggiudicataria della gara (ed avente, teoricamente, portata paralizzante del ricorso principale), sia delle eccezioni

di inammissibilità sollevate con riferimento ad alcuni dei motivi di gravame (salvo quanto appresso si dirà al par. n. 11.1).

10. Nel merito, giova anzitutto tratteggiare le conclusioni rese dal c.t.u. in ordine al quesito posto da questo TAR, concernente la congruità del giudizio tecnico formulato dalla Commissione di gara.

La relazione finale del c.t.u. individua, anzitutto, i quattro punti oggetto delle censure sollevate dalla società ricorrente con i motivi aggiunti di ricorso, proponendo, per ciascuno di essi, le osservazioni del c.t.u.

Quanto al grado di operatività del sistema di posizionamento dell'acceleratore sul paziente e la semplicità di accesso al tavolo operatorio, il c.t.u. rileva che si tratta di un aspetto "attentamente considerato dalla Commissione" la quale ha precisato, nel proprio giudizio tecnico, che, "per il Mobetron, l'acceleratore resta fisso e va avvicinato il letto operatorio".

Quanto alla "insensibilità ai problemi di continuità di rete" (elemento che, pure, era stato segnalato dalla ricorrente principale a discapito della qualità del prodotto offerto dall'aggiudicataria) si tratta di un problema che, come attesta il c.t.u., la Commissione ha giudicato non rilevante "poiché le sale operatorie 'sono sotto gruppo di continuità'". Quest'ultima affermazione, peraltro, è stata espressamente oggetto di positiva verifica da parte del c.t.u. durante il sopralluogo da lui effettuato presso l'Ospedale Maggiore (circostanza di cui si dà atto nella relazione finale).

Quanto all'ingombro ed al peso del *Mobetron* (ossia, dell'apparecchio offerto da MD51), il c.t.u. conclude nel senso che "Tutte le caratteristiche dimensionali sono state correttamente considerate nella relazione della Commissione". Se pure è vero che il *Mobetron* "è più pesante ed ingombrante del NOVAC", esso "rientra comunque nelle compatibilità richieste dalle caratteristiche strutturali della sala

operatoria”, sicché – anche sotto questo profilo – del tutto congrua è risultata la valutazione operata dalla Commissione di gara.

Quanto, infine, al segnalato problema degli “angoli di irradiazione”, il c.t.u. ha affermato di aver analizzato il punto durante il proprio sopralluogo, “constatando che la mancata rotazione della testa è compensata dall’uso di un lettino operatorio orientabile secondo necessità”.

10.1. Alla luce delle conclusioni del c.t.u. i motivi di ricorso attinenti alla bontà della valutazione tecnica operata dalla Commissione di gara devono, pertanto, essere respinti perché non fondati.

Il c.t.u., infatti, conclude la propria relazione affermando perentoriamente: “I giudizi della Commissione sono sempre risultati molto analitici e pertanto ogni valutazione tiene conto, giustamente, di un articolato insieme di punti tecnici. Alla luce di tutte le considerazioni esposte, ed in particolare tenendo conto, nel complesso, del criterio tecnico e della metodologia impiegata dalla Commissione dell’Ospedale Maggiore, e pure considerando l’inevitabile margine di soggettività di ogni punteggio, il c.t.u. ritiene che la valutazione effettuata sia congrua”.

11. Passando, ora, all’esame dei restanti motivi di impugnazione, deve anzitutto rilevarsi la manifesta infondatezza dell’(unica) censura contenuta nel ricorso principale, concernente la violazione dell’art. 21, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 358 del 1992 (a norma del quale “*L’amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta*”).

La dedotta mancanza di motivazione, in sede di comunicazione dell’esito della gara, dell’avvenuto rigetto dell’offerta non è, all’evidenza, vizio idoneo ad invalidare la procedura di gara, non afferendo esso allo svolgimento di tale procedura che è ormai esaurita (ma, semmai, al segmento di fatto successivo,

costituito dalla comunicazione suddetta). In ogni caso, ai fini dell'annullamento di tutti gli atti di gara (obiettivo che la società ricorrente espressamente si pone nell'epigrafe del ricorso), è dirimente osservare che, in sede di riunione del 3 settembre 2004 (dedicata all'esame tecnico-qualitativo delle offerte), la Commissione di gara ha ampiamente motivato i punteggi tecnici attribuiti alle apparecchiature offerte, come si evince dal prospetto comparativo allegato al verbale della riunione (cfr. doc. n. 3 dell'amministrazione). Ne consegue che giammai l'intera gara potrebbe essere annullata per una carenza motivazionale che, nei fatti, non è assolutamente ravvisabile.

11.1. Quanto alle censure contenute nei motivi aggiunti di ricorso, va anzitutto rigettata la prima, incentrata sull'asserita mancanza, in capo alla ditta poi risultata aggiudicataria, di alcuni requisiti di cui alla *lex specialis*. L'argomentazione addotta dalla società ricorrente è che, essendo tale ditta costituita solo a far data dal 23 maggio 2002 (come risulta da visura camerale), essa difetterebbe dei requisiti di affidabilità triennali (cifra d'affari e forniture effettuate nel triennio 2001-03) richiesti dall'art. 8 del bando.

Con riferimento al requisito prescritto dall'art. 8.C2 del bando [concernente “*la cifra d'affari globale e la cifra d'affari relativa alle forniture di pari natura effettuate negli ultimi tre anni (2001-2002-2003)*”], la censura di parte ricorrente ha portata teoricamente caducante solo se interpretata nel senso che la *lex specialis* richiedesse, in capo alle ditte partecipanti, la sussistenza di un intero triennio (nell'ambito del quale computare la cifra d'affari): sicché la ditta poi risultata aggiudicataria, essendo stata costituita solo a metà del triennio di riferimento, non possiederebbe l'intero triennio (ma solo metà). Ebbene, anche a voler ritenere che fosse effettivamente questa la corretta interpretazione da conferire all'art. 8.C2 (e non, invece, un'interpretazione più letterale e logica, in base alla quale si doveva semplicemente

computare la cifra d'affari realizzata nell'arco del triennio, anche se solo nella seconda metà), la censura non ha pregio perché è fondata l'eccezione di carenza di interesse formulata, in proposito, dall'amministrazione. Infatti, come emerge dagli atti depositati, neanche la ditta ricorrente possiede un intero triennio di esistenza, avendo essa iniziato la propria attività di impresa solo in data 10 settembre 2003 (come risulta dalla visura camerale prodotta in giudizio dalla stessa Hitesys: doc. n. 4): di conseguenza, se fosse fondato il motivo di gravame qui in esame, anche la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, non potendo per l'effetto conseguire l'aggiudicazione. Per completezza di esposizione, va sul punto chiarito che l'eccezione formulata dall'amministrazione è poi confluita, come motivo specifico, nel ricorso incidentale promosso dalla controinteressata: motivo che, pertanto (pur sempre nell'ipotesi qui considerata, ossia che fosse corretta quella interpretazione dell'art. 8.C2), avrebbe dovuto trovare accoglimento, con conseguente paralisi del motivo di gravame qui in esame.

Con riferimento, invece, al requisito prescritto dall'art. 8.D1 del bando [concernente le “*principali forniture oggetto dell'appalto effettuate negli ultimi tre anni (2001-2002-2003)*”], parte ricorrente afferma che “la maggior parte” delle installazioni realizzate dalla ditta aggiudicataria, “se non tutte, risultano avvenute negli anni 2000-2001 quando ancora MD 51 non esisteva”. Si tratta delle installazioni che sono indicate nel “prospetto comparativo” stilato dalla Commissione di gara (doc. n. 10 della ricorrente), le quali – in base alla documentazione “sulle installazioni del Mobetron” prodotta dalla ricorrente al doc. n. 6 – si svelerebbero essere state effettuate da un'azienda diversa, la *Intraop Medical Inc.*, ossia dall'azienda che ha progettato il *Mobetron*. Sul punto, tuttavia, il Collegio deve rilevare la genericità della censura, posto che è la stessa ricorrente ad affermare che solo la “maggior parte” delle installazioni *de quibus* non sarebbero utili ai fini del requisito prescritto dal bando di gara: se ne deve dedurre che *non tutte* quelle installazioni non potrebbero

essere conteggiate, ossia – se si preferisce – che *alcune* di esse sono conteggiabili, con la conseguenza che – per ciò solo – del tutto legittimamente la ditta controinteressata è stata ammessa in gara.

11.2. Con il secondo dei motivi aggiunti, parte ricorrente si appella all'art. 5 del Capitolato tecnico (rubricato “*Collaudo apparecchiature*”), a norma del quale la “messa in funzione” dell'apparecchio prescelto avrebbe dovuto essere oggetto di apposito verbale “*controfirmato dai responsabili nominati dall'Amministrazione*”. Si sostiene che, invece, sarebbe mancata del tutto la verbalizzazione e che la ditta fornitrice del *Mobetron* non si identificherebbe con la MD51, bensì con la Intraop Medical Inc.

Il motivo non è fondato perché, come si evince dal doc. n. 8 depositato dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo sono state effettivamente verbalizzate (sia pure mediante il modulo prestampato denominato “*Acceptance letter*”), il quale è controfirmato da un responsabile nominato dall'Azienda ospedaliera ed attesta che l'apparecchio è stato installato dalla società MD51, sia pure in qualità di “*agente*” della Intraop Medical Inc. (che è, come già si è detto, l'azienda che ha progettato l'apparecchio).

11.3. La società ricorrente, poi, mediante il terzo dei motivi aggiunti contesta la sussistenza, in capo alla controinteressata, del requisito della “capacità finanziaria” di cui all'art. 8.C del bando. Si afferma, testualmente, che la società MD51 “nel corso dell'anno 2004 aveva una sofferenza bancaria”, posto che essa aveva ceduto il credito relativo alla fornitura del *Mobetron* ad un istituto bancario.

Tali affermazioni rimangono però, all'evidenza, nel campo delle mere asserzioni, posto che esse non sono in grado di revocare in dubbio l'avvenuta dimostrazione, in sede di gara, del requisito della capacità finanziaria. Deve in questa sede solo evidenziarsi che, con la nota di referenze della Cassa di Risparmio di Padova e

Rovigo del 26 marzo 2005 (doc. n. 9 della controinteressata), ossia mediante un'“idonea dichiarazione bancaria” (come prescritto dal bando, all'art. 8.C1), si era già inequivocabilmente dimostrata la capacità finanziaria della futura aggiudicataria.

11.4. Venendo ora al quarto dei motivi aggiunti, mediante il quale si deduce la contraddittorietà e l'illogicità delle valutazioni compiute dalla Commissione di gara, va anzitutto esaminato il profilo concernente il giudizio di equivalenza che è stato reso sul numero di installazioni realizzate, rispettivamente, dalla ditta Hitesys e dalla ditta MD51. In proposito, come risulta dal prospetto comparativo predisposto dalla Commissione, la ricorrente risulta avere un numero di installazioni effettivamente superiore a quello della controinteressata: 14 installazioni contro 8 (doc. n. 10, cit.). E' anche vero, però, che la ditta MD51 poteva contare su ulteriori 6 installazioni, sia pure in corso di realizzazione, come essa aveva dichiarato in sede di offerta (cfr. doc. n. 13 dell'amministrazione). Ne consegue che non è fuori gioco il giudizio di equivalenza numerica espresso dalla Commissione, da intendersi nel senso di una sostanziale equivalenza: del resto, che si dovesse compiere, in proposito, un giudizio di matematica equivalenza non era affatto previsto in alcuna norma di gara, tanto meno dall'art. 8.D1 del bando (invocato, per il motivo qui in esame, dalla ricorrente) il quale si limitava a chiedere un elenco delle principali forniture oggetto di appalto già effettuate.

Non ha poi pregio quanto ulteriormente dedotto da parte ricorrente, con riferimento all'art. 2 del capitolato tecnico [laddove tale norma prevedeva che le ditte concorrenti dovessero “mettere in grado” la Commissione di visionare e di verificare il funzionamento dei modelli offerti “tramite l'indicazione delle installazioni ospedaliere più significative e facilmente raggiungibili (dal Piemonte)”]. Come correttamente osservato dalla difesa dell'amministrazione, tale disposizione non ha inteso restringere la

partecipazione alla gara alle sole imprese che potessero vantare installazioni situate in Italia, anche perché l'art. 6 dello stesso capitolato prescriveva alle ditte di indicare il numero e la localizzazione delle apparecchiature funzionanti “sul territorio nazionale e nel mondo”. In definitiva, mediante la previsione dell'art. 2, il capitolato intendeva unicamente consentire all'amministrazione di effettuare le verifiche, onerando le concorrenti solo dell'indicazione delle installazioni più facilmente raggiungibili dal Piemonte (cfr., del tutto analogamente, TAR Piemonte, sez. II, n. 206 del 2011): onere adempiuto dalla ditta controinteressata, che ha indicato, in sede di offerta, quali erano le proprie installazioni più vicine (nello specifico, in Olanda ed in Polonia).

Il medesimo art. 2, poi, specificava che oggetto di indicazione dovessero essere le “installazioni ospedaliere più significative”, con ciò non limitandosi – evidentemente – a quelle situate presso strutture sanitarie (come è argomentato dalla ricorrente): “installazioni ospedaliere” possono senz'altro essere anche i centri di ricerca universitaria. Non è fondato, pertanto, neanche l'ultimo profilo di censura, apparendo del tutto idonee le indicazioni di strutture universitarie (presso le quali è stato installato il *Mobetron*) compiute dalla controinteressata nella propria offerta.

12. In definitiva, il ricorso ed i motivi aggiunti sono integralmente da respingere.

In considerazione della natura e della complessità della presente controversia, il Collegio rinviene giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

Quanto al compenso da riconoscere al c.t.u., il Collegio stima equa la somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), da porre interamente a carico di parte ricorrente. Tale somma, peraltro, risulta già interamente liquidata con l'ordinanza

che ha disposto la c.t.u., sia pure a titolo di “anticipo” sul compenso medesimo: null’altro, pertanto, deve in questa sede essere liquidato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,

Respinge

il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Pone a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica, fissate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), già liquidate con l’ordinanza collegiale n. 103 del 2010.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nelle camere di consiglio dei giorni 8 e 22 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Manuela Sinigoi, Referendario

Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)